Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2008

che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di «indenne da malattia» di Stati membri, zone e compartimenti

[notificata con il numero C(2008) 6264]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/177/CE)

(GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 2009/975/UE della Commissione del 14 dicembre 2009	L 336	31	18.12.2009
►M2	Decisione 2010/171/UE della Commissione del 22 marzo 2010	L 75	28	23.3.2010
►M3	Decisione di esecuzione 2012/753/UE della Commissione del 4 dicembre 2012	L 334	48	6.12.2012

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2008

che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di «indenne da malattia» di Stati membri, zone e compartimenti

[notificata con il numero C(2008) 6264]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/177/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ([1]), in particolare l'articolo 44, paragrafo 1, primo comma; l'articolo 44, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3; l'articolo 49, paragrafo 1; l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a); l'articolo 50, paragrafo 3; l'articolo 51, paragrafo 2; l'articolo 59, paragrafo 2; l'articolo 61, paragrafo 3, e l'articolo 64,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/88/CE stabilisce misure preventive minime intese ad accrescere il livello di sensibilizzazione e di preparazione delle autorità competenti, dei responsabili delle imprese di acquacoltura e di altri operatori del settore nei confronti delle malattie negli animali d'acquacoltura e misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o confermata di un focolaio di talune malattie degli animali acquatici. Essa abroga e sostituisce dal 1º agosto 2008 la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ([2]).

(2) L'articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE stabilisce che se uno Stato membro non notoriamente infetto, ma non dichiarato indenne da una o più delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, elabora un programma di sorveglianza per conseguire lo status di indenne da una o più di tali malattie, esso deve sottoporre ad approvazione il programma secondo la procedura di regolamentazione.

([1]) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
([2]) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

▼B

(3) L'articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE stabilisce inoltre che se tale programma di sorveglianza interessa singoli compartimenti o zone di superficie inferiore al 75 % del territorio dello Stato membro e la zona o il compartimento in questione consistono in un bacino idrografico non condiviso con un altro Stato membro o paese terzo, va applicata una procedura diversa, comprendente i modelli dei formulari da presentare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (di seguito «comitato»), come previsto all'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.

(4) L'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE stabilisce che se uno Stato membro notoriamente infetto da una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, elabora un programma di eradicazione per una o più di tali malattie, deve sottoporre ad approvazione il programma secondo la procedura di regolamentazione.

(5) Qualora uno Stato membro desideri ottenere lo status di indenne da una o più delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE per tutto il suo territorio conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, di tale direttiva, esso deve presentare gli elementi di prova per essere dichiarato indenne da malattia secondo la procedura di regolamentazione.

(6) L'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE stabilisce che uno Stato membro può dichiarare una zona o un compartimento nell'ambito del suo territorio indenne da una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, a determinate condizioni. Lo Stato membro che presenta tale dichiarazione deve sottoporla al comitato secondo la procedura di cui al paragrafo 2 di detto articolo.

(7) L'articolo 50, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE stabilisce inoltre che se tale zona o compartimento occupa più del 75 % del territorio dello Stato membro o consiste in un bacino idrografico condiviso con un altro Stato membro o un paese terzo, la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2, di detta direttiva va sostituita dalla procedura di regolamentazione.

(8) È necessario stabilire norme dettagliate per specificare in quali casi i programmi di sorveglianza e le dichiarazioni di status di «indenne da malattia» debbano essere approvati secondo la procedura di regolamentazione.

(9) Occorre redigere elenchi di Stati membri, zone o compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza o di eradicazione approvati secondo la procedura di regolamentazione o il cui status di «indenne da malattia» è stato riconosciuto.

(10) È opportuno elaborare modelli di formulari per sottoporre ad approvazione i programmi di sorveglianza e per le dichiarazioni di tali programmi. Va inoltre elaborato un modello in cui gli Stati membri possano descrivere l'evoluzione di determinati programmi di eradicazione e di sorveglianza. Occorre anche elaborare un modello per sottoporre ad approvazione le domande di status di «indenne da malattia» e per le dichiarazioni relative a tale status.

▼B

(11) L'allegato V della decisione 2008/425/CE della Commissione, del 25 aprile 2008 ([1]), che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finanziamento comunitario, comprende l'analisi dettagliata dei costi dei programmi per i quali gli Stati membri desiderano ricevere un contributo finanziario. Per garantire la coerenza della normativa comunitaria il modello di formulario per sottoporre ad approvazione i programmi di eradicazione a norma della direttiva 2006/88/CE deve risultare conforme al modello figurante in detto allegato.

(12) Sono necessarie informazioni annuali fornite dagli Stati membri per poter valutare l'evoluzione dei programmi di sorveglianza approvati e quella dei programmi di eradicazione approvati che non fruiscono di un finanziamento comunitario. A tale scopo dovrà essere presentata ogni anno una relazione alla Commissione. Poiché i programmi di eradicazione che beneficiano di un finanziamento comunitario rientrano nell'ambito della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ([2]), gli Stati membri sono tenuti a riferire le questioni tecniche e finanziarie di tali programmi conformemente a detta decisione.

(13) Le dichiarazioni riguardanti i programmi di sorveglianza e le dichiarazioni relative allo status di «indenne da malattia» presentate dagli Stati membri al comitato devono essere accessibili alla Commissione e agli altri Stati membri per via elettronica. Una pagina d'informazione su Internet è la soluzione tecnicamente più fattibile poiché garantisce il facile accesso a tali dichiarazioni.

(14) In conformità della direttiva 91/67/CEE le seguenti decisioni hanno riconosciuto zone e aziende di allevamento ittico indenni da malattia e hanno approvato programmi per ottenere lo status di «indenne da malattia»: la decisione 2002/308/CE della Commissione, del 22 aprile 2002, recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) ([3]); la decisione 2002/300/CE della Commissione, del 18 aprile 2002, che approva l'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne *Bonamia ostreae* e/o *Marteilia refringens* - ([4]); la decisione 2003/634/CE, del 28 agosto 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) ([5]) e la decisione 94/722/CEE della Commissione, del 25 ottobre 1994, recante approvazione del programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentato dalla Francia ([6]).

([1]) GU L 159 del 18.6.2008, pag. 1.
([2]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
([3]) GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28.
([4]) GU L 103 del 19.4.2002, pag. 24.
([5]) GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8.
([6]) GU L 288 del 9.11.1994, pag. 47.

▼B

(15) I criteri fissati dalla direttiva 2006/88/CE per ottenere lo status di «indenne da malattia» sono equivalenti a quelli della direttiva 91/67/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di tutto il territorio degli Stati membri, delle zone continentali e delle aziende situate in zone non riconosciute.

(16) Di conseguenza non occorre che le zone continentali e le aziende di allevamento riconosciute a norma della direttiva 91/67/CEE siano soggette all'obbligo di essere dichiarate al comitato in conformità della direttiva 2006/88/CE. Occorre inoltre inserirle nell'elenco delle zone e dei compartimenti accessibile sulle pagine Internet previste dalla presente decisione.

(17) Tuttavia, il concetto di «zona costiera» non è definito nella direttiva 2006/88/CE. Quindi le zone riconosciute come zone costiere indenni da malattia secondo la direttiva 91/67/CEE devono essere valutate nuovamente dagli Stati membri e una nuova domanda o, se del caso, una nuova dichiarazione deve essere presentata in conformità della direttiva 2006/88/CE.

(18) Occorre pertanto abrogare le decisioni 2002/300/CE e 2002/308/CE con decorrenza dal 1º agosto 2009, in modo da concedere agli Stati membri il tempo sufficiente per presentare le nuove dichiarazioni o domande relative a tali zone costiere.

(19) La direttiva 91/67/CEE non fornisce una distinzione tra i programmi di sorveglianza e di eradicazione. Tuttavia, poiché le prescrizioni applicabili a questi programmi sono equivalenti, i programmi approvati in base alle decisioni 2003/634/CE e 94/722/CE devono essere considerati conformi alla direttiva 2006/88/CE. Allo scopo di determinare quali di questi programmi debbano essere considerati programmi di sorveglianza o di eradicazione ed essere inseriti negli elenchi corrispondenti previsti dalla presente decisione gli Stati membri devono fornire informazioni su questi programmi alla Commissione entro il 30 aprile 2009.

(20) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE 1

PRESENTAZIONE PER APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA E DELLE DICHIARAZIONI DI STATUS DI «INDENNE DA MALATTIA»

Articolo 1

Condizioni per sottoporre ad approvazione i programmi di sorveglianza

1. I programmi di sorveglianza possono essere sottoposti ad approvazione, come previsto all'articolo 44, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/88/CE, soltanto se comprendono:

a) tutto il territorio di uno Stato membro;

b) i compartimenti o i gruppi di compartimenti che costituiscono più del 75 % dell'area costiera dello Stato membro interessato, per le malattie che colpiscono solo le specie d'acqua salata;

▼B

c) le zone e i compartimenti, o i gruppi di zone e compartimenti, che costituiscono più del 75 % dell'area continentale dello Stato membro interessato, per le malattie che colpiscono solo le specie d'acqua dolce;

d) le zone e i compartimenti, o i gruppi di zone e compartimenti, che costituiscono più del 75 % dell'area continentale e costiera dello Stato membro interessato, per le malattie che colpiscono sia le specie d'acqua dolce sia quelle d'acqua salata; oppure

e) le zone e i compartimenti che consistono in bacini idrografici condivisi con un altro Stato membro o un paese terzo.

2. Ai fini della presente decisione si considera che un compartimento o gruppo di compartimenti di una zona costiera costituisca più del 75 % dell'area costiera di uno Stato membro se copre più del 75 % della costa, misurata lungo la linea di base della costa.

Articolo 2

Condizioni per sottoporre ad approvazione le dichiarazioni di status di «indenne da malattia»

Le dichiarazioni di status di «indenne da malattia» possono essere sottoposte ad approvazione, come previsto all'articolo 50, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE, soltanto se sono conformi a una delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione.

SEZIONE 2

ELENCHI DI STATI MEMBRI, ZONE E COMPARTIMENTI SOGGETTI A PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA E DI ERADICAZIONE APPROVATI NONCHÉ DI AREE INDENNI DA MALATTIA

Articolo 3

Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza approvati

Gli Stati membri, le zone e i compartimenti soggetti a un programma di sorveglianza approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/88/CE sono indicati nella seconda e quarta colonna della tabella figurante nell'allegato I, parte A della presente decisione per quanto riguarda le malattie precisate in tale tabella.

Articolo 4

Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di eradicazione approvati

Gli Stati membri, le zone e i compartimenti soggetti a un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/88/CE sono indicati nella seconda e quarta colonna della tabella figurante nell'allegato I, parte B della presente decisione per quanto riguarda le malattie precisate in tale tabella.

▼B

Articolo 5

Stati membri, zone e compartimenti indenni da malattia

Gli Stati membri dichiarati indenni da malattia a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE e le zone e i compartimenti dichiarati indenni da malattia a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, di detta direttiva sono indicati nella seconda e quarta colonna della tabella figurante nell'allegato I, parte C della presente decisione per quanto riguarda le malattie precisate in tale tabella.

SEZIONE 3

MODELLI DI FORMULARI PER LA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI E DOMANDE

Articolo 6

Modelli di formulari per i programmi di sorveglianza

1. La presentazione dei programmi di sorveglianza finalizzata a ottenerne l'approvazione, di cui all'articolo 44, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/88/CE, è effettuata in conformità dei modelli di formulari figuranti negli allegati II e III della presente decisione.

2. La presentazione delle dichiarazioni relative ai programmi di sorveglianza, di cui all'articolo 44, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2006/88/CE, è effettuata in conformità del modello di formulario figurante nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 7

Modello di formulario per i programmi di eradicazione

La presentazione dei programmi di eradicazione finalizzata a ottenerne l'approvazione, di cui all'articolo 44, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/88/CE, è effettuata in conformità del modello di formulario figurante nell'allegato V della decisione 2008/425/CE.

Articolo 8

Modelli di formulari per la presentazione della documentazione dello status di «indenne da malattia»

1. La presentazione della documentazione dello status di «indenne da malattia» finalizzata a ottenerne l'approvazione, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, e all'articolo 50, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE, è effettuata in conformità dei modelli di formulari figuranti negli allegati IV e V della presente decisione.

2. La presentazione delle dichiarazioni relative allo status di «indenne da malattia» di zone e compartimenti, prevista all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE, è effettuata in conformità dei modelli di formulari figuranti negli allegati IV e V della presente decisione.

▼B

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, nei casi in cui lo status di «indenne da malattia» deve essere ottenuto a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, lettere a) e b) o dell'allegato V, parte I, punto 1, della direttiva 2006/-88/CE, gli Stati membri non sono tenuti a presentare i modelli di formulari figuranti nell'allegato V della presente decisione.

SEZIONE 4

OBBLIGHI RELATIVI ALLA REDAZIONE DI RELAZIONI E ALLA PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI SU INTERNET

Articolo 9

Relazioni

Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione concernente:

a) i programmi di sorveglianza approvati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/88/CE;

b) i programmi di eradicazione che non beneficiano di un finanziamento comunitario, approvati conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, primo comma, di detta direttiva.

La relazione è redatta in conformità del modello di formulario figurante nell'allegato VI della presente direttiva.

Articolo 10

Pagine d'informazione su Internet

1. Gli Stati membri pubblicano e tengono costantemente aggiornate pagine d'informazione su Internet allo scopo di:

a) mettere a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri le dichiarazioni relative ai programmi di sorveglianza presentate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali («comitato»), conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, quarto comma, e all'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2006/-88/CE;

b) mettere a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri le dichiarazioni di status di «indenne da malattia» presentate al comitato conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, di tale direttiva;

c) rendere pubblicamente accessibile l'elenco delle zone o dei compartimenti dichiarati soggetti a un programma di sorveglianza approvato o indenni da malattia, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, di tale direttiva.

2. Quando gli Stati membri pubblicano sulle pagine d'informazione su Internet le dichiarazioni di cui ai punti a) e b) del paragrafo 1, informano immediatamente la Commissione al riguardo.

▼B

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli indirizzi Internet delle pagine d'informazione di cui al paragrafo 1.

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 11

Disposizioni transitorie concernenti le zone indenni da malattia

1. Le zone continentali riconosciute dalla decisione 2002/308/CE per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) ed elencate nell'allegato I di tale decisione sono considerate zone conformi alle prescrizioni per le zone indenni da malattia stabilite nell'allegato V della direttiva 2006/88/CE.

2. Le aziende di allevamento ittico riconosciute dalla decisione 2002/308/CE per quanto concerne la VHS e la IHN ed elencate nell'allegato I di tale decisione sono considerate zone conformi alle prescrizioni per le zone indenni da malattia stabilite nell'allegato V della direttiva 2006/88/CE.

3. Le zone continentali e le aziende di allevamento ittico di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono inserite nell'elenco delle zone e dei compartimenti fissato conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).

4. In deroga all'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE, gli Stati membri non sono tenuti a presentare al comitato dichiarazioni per le zone continentali e le aziende di allevamento ittico di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 12

Disposizioni transitorie concernenti i programmi approvati

1. In deroga all'articolo 44 della direttiva 2006/88/CE gli Stati membri non sono tenuti a presentare programmi di sorveglianza e di eradicazione approvati al fine di ottenere la qualifica di zone riconosciute per quanto concerne:

a) la VHS e la IHN, dalla decisione 2003/634/CE;

b) la bonamiosi e la marteiliosi, dalla decisione 94/722/CE.

2. Entro il 30 aprile 2009 gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una relazione sui programmi di cui al paragrafo 1, contenente almeno i seguenti elementi:

a) informazioni sulla delimitazione geografica dei programmi;

▼B

b) le informazioni richieste all'allegato VI per i precedenti quattro anni di attuazione dei programmi.

SEZIONE 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Abrogazione

Le decisioni 2002/300/CE e 2002/308/CE sono abrogate a decorrere dal 1º agosto 2009.

Articolo 14

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º novembre 2008.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO I

▼M2

PARTE A

Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza approvati

Malattia	Stato membro	Codice ISO	Delimitazione geografica dell'area soggetta a un programma di sorveglianza (Stato membro, zone o compartimenti)
Setticemia emorragica virale (VHS)			
Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)			
Virus erpetico (KHV)	Irlanda	IE	L'intero territorio
	Ungheria	HU	L'intero territorio
Anemia infettiva dei salmoni (ISA)			
Infezione da *Marteilia refringens*			
Infezione da *Bonamia ostreae*			
Malattia dei punti bianchi			

▼M3

PARTE B

Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di eradicazione approvati

Malattia	Stato membro	Codice ISO	Delimitazione geografica dell'area soggetta a un programma di eradicazione (Stato membro, zone o compartimenti)
Setticemia emorragica virale (VHS)	Danimarca	DK	I seguenti bacini idrografici: Tim Å, Hover Å, Heager Å, Velling Å, Skjern Å, Hemmet Mølle Bæk, Lydum Å, Kongeå, Kolding Å, Vejle Å e Holmsland Klit.
	Finlandia	FI	La provincia di Åland
Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)			
Virus erpetico delle carpe koi (KHV)	Germania	DE	Land Sassonia
Infezione da *Marteilia refringens*			
Infezione da *Bonamia ostreae*			
Malattia dei punti bianchi			

▼M2

PARTE C

Stati membri, zone e compartimenti dichiarati indenni da malattia

Malattia	Stato membro	Codice ISO	Delimitazione geografica dell'area indenne da malattia (Stato membro, zone o compartimenti)
Setticemia emorragica virale (VHS)	Danimarca	DK	I bacini idrografici e le zone costiere di: — Hansted Å — Hovmølle Å — Grenå — Treå — Alling Å — Kastbjerg — Villestrup Å — Korup Å — Sæby Å — Elling Å — Uggerby Å — Lindenborg Å — Øster Å — Hasseris Å — Binderup Å — Vidkær Å — Dybvad Å — Bjørnsholm Å — Trend Å — Lerkenfeld Å — Vester Å — Lønnerup med tilløb — Fiskbæk Å — Slette Å — Bredkær Bæk — Vandløb til Kilen — Resenkær Å — Klostermølle Å — Hvidbjerg Å — Knidals Å — Spang Å — Simested Å — Skals Å — Jordbro Å — Fåremølle Å — Flynder Å — Damhus Å — Karup Å — Gudenåen — Halkær Å — Storåen — Århus Å — Bygholm Å — Grejs Å — Ørum Å
	Irlanda	IE	L'intero territorio
	Cipro	CY	Tutte le zone continentali situate sul suo territorio
▼M3 Finlandia	FI	Tutte le zone continentali e costiere situate sul suo territorio, ad eccezione della provincia di Åland	
▼M2 Svezia	SE	L'intero territorio	
	Regno Unito	UK	Tutte le aree continentali e costiere della Gran Bretagna, dell'Irlanda del Nord e delle isole di Guernsey, Man e Jersey
Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)	Danimarca	DK	L'intero territorio
	Irlanda	IE	L'intero territorio
	Cipro	CY	Tutte le zone continentali situate sul suo territorio
	Finlandia	FI	L'intero territorio
	Svezia	SE	L'intero territorio
	Regno Unito	UK	Tutte le aree continentali e costiere della Gran Bretagna, dell'Irlanda del Nord e delle isole di Guernsey, Man e Jersey
Virus erpetico (KHV)			

▼**M2**

Malattia	Stato membro	Codice ISO	Delimitazione geografica dell'area indenne da malattia (Stato membro, zone o compartimenti)
Anemia infettiva dei salmoni (ISA)	Belgio	BE	L'intero territorio
	Bulgaria	BG	L'intero territorio
	Repubblica ceca	CZ	L'intero territorio
	Danimarca	DK	L'intero territorio
	Germania	DE	L'intero territorio
	Estonia	EE	L'intero territorio
	Irlanda	IE	L'intero territorio
	Grecia	EL	L'intero territorio
	Spagna	ES	L'intero territorio
	Francia	FR	L'intero territorio
	Italia	IT	L'intero territorio
	Cipro	CY	L'intero territorio
	Lettonia	LV	L'intero territorio
	Lituania	LT	L'intero territorio
	Lussemburgo	LU	L'intero territorio
	Ungheria	HU	L'intero territorio
	Malta	MT	L'intero territorio
	Paesi Bassi	NL	L'intero territorio
	Austria	AT	L'intero territorio
	Polonia	PL	L'intero territorio
	Portogallo	PT	L'intero territorio
	Romania	RO	L'intero territorio
	Slovenia	SI	L'intero territorio
	Slovacchia	SK	L'intero territorio
	Finlandia	FI	L'intero territorio
	Svezia	SE	L'intero territorio
	Regno Unito	UK	Tutte le aree continentali e costiere della Gran Bretagna, dell'Irlanda del Nord e delle isole di Guernsey, Man e Jersey ►**M3** ——————— ◄

▼M2

Malattia	Stato membro	Codice ISO	Delimitazione geografica dell'area indenne da malattia (Stato membro, zone o compartimenti)
Infezione da *Marteilia refringens*	Irlanda	IE	Tutto il territorio
	Regno Unito	UK	Tutte le coste della Gran Bretagna. Tutte le coste dell'Irlanda del Nord Tutte le coste delle isole di Guernsey e Herm La zona costiera dell'isola di Jersey: essa è costituita dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree dell'isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell'isola di Jersey. L'area è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica. Tutte le coste dell'isola di Man
Infezione da *Bonamia ostreae*	Irlanda	IE	Tutte le coste dell'Irlanda, fuorché le zone seguenti: 1. Cork Harbour; 2. Galway Bay; 3. Ballinakill Harbour; 4. Clew Bay; 5. Achill Sound; 6. Loughmore, Blacksod Bay; 7. Lough Foyle; 8. Lough Swilly
	Regno Unito	UK	Tutte le coste della Gran Bretagna, fuorché le zone seguenti: 1. la costa meridionale della Cornovaglia, da Lizard a Start Point; 2. la costa di Dorset, Hampshire e Sussex da Portland Bill a Selsey Bill; 3. la zona lungo la costa di North Kent ed Essex da North Foreland a Felixstowe; 4. la zona lungo la costa sud-occidentale del Galles, da Wooltack Point a St. Govan's Head, compreso Milford Haven e la parte del fiume Cleddau interessata dalle maree (est e ovest); 5. la zona comprendente le acque di Loch Sunart, a est di una linea tracciata verso sud-sud-est dal punto più settentrionale di Maclean's Nose a Auelencoon Point; 6. la zona comprendente West Loch Tarbert, a nord-est di una linea tracciata verso est-sud-est da Ardpatrick Point (NR 734 578) a North Dunskeig Bay (NR 752 568) Tutte le coste dell'Irlanda del Nord, fuorché: 1. Lough Foyle; 2. Strangford Lough Tutte le coste delle isole di Guernsey, Herm e Man La zona costiera dell'isola di Jersey: essa è costituita dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree dell'isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell'isola di Jersey. La zona è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica.
Malattia dei punti bianchi			

▼B

ALLEGATO II

Modello per sottoporre ad approvazione i programmi di sorveglianza e per le dichiarazioni relative ai programmi di sorveglianza

Prescrizioni/informazioni da presentare	Informazioni/spiegazioni supplementari e motivazione
1. **Indicazione del programma**	
1.1. Stato membro dichiarante	
1.2. Autorità competente (indirizzo, fax, e-mail)	
1.3. Riferimento del presente documento	
1.4. Data di invio alla Commissione	
2. **Tipo di comunicazione**	
2.1. ☐ Dichiarazione relativa a un programma di sorveglianza	
2.2. ☐ Dichiarazione relativa a un programma di sorveglianza	
3. **Legislazione nazionale** (1)	
4. **Malattie**	
4.1. Pesci	☐ VHS ☐ IHN ☐ ISA ☐ KHV
4.2. Molluschi	☐ *Marteilia refringens* ☐ *Bonamia ostreae*
4.3. Crostacei	☐ Malattia dei punti bianchi
5. **Informazioni generali concernenti i programmi**	
5.1. Autorità competente (2)	
5.2. Organizzazione, supervisione di tutte le parti partecipanti al programma (3)	
5.3. Quadro generale della struttura dell'industria dell'acquacoltura nella zona in questione, compresi i tipi di produzione e le specie allevate	
5.4. La notifica all'autorità competente dei casi sospetti e confermati della/e malattia/e in questione è obbligatoria dal: (data)	
5.5. Un sistema di individuazione precoce su tutto il territorio dello Stato membro, che consente all'autorità competente di adottare misure efficaci di indagine e di segnalazione, è in vigore dal: (data) (4)	

▼B

Prescrizioni/informazioni da presentare			Informazioni/spiegazioni supplementari e motivazione
5.6.	Provenienza delle specie di animali d'acquacoltura sensibili alla malattia in questione, introdotte nello Stato membro, nella zona o nel compartimento per l'allevamento		
5.7.	Orientamenti in tema di corretta prassi igienica ([5])		
5.8.	Situazione epidemiologica della malattia nel corso di almeno quattro anni precedenti la data di inizio del programma ([6])		
5.9.	Descrizione del programma presentato ([7])		
5.10.	Durata del programma		
6.	**Zona interessata** ([8])		
6.1.	☐ Stato membro		
6.2.	☐ Zona (tutto il bacino idrografico) ([9])		
6.3.	☐ Zona (parte del bacino idrografico) ([10]) Indicare e descrivere la barriera naturale o artificiale che delimita la zona e motivare la sua capacità di impedire la migrazione degli animali acquatici dai tratti inferiori del bacino idrografico.		
6.4.	☐ Zona (più di un bacino idrografico) ([11])		
6.5.	☐ Compartimento indipendente dallo stato sanitario circostante ([12])		
	Indicare e descrivere l'approvvigionamento idrico di ciascuna azienda ([13])	☐ Pozzo o sorgente ☐ Impianto di depurazione delle acque che neutralizza l'agente patogeno in questione ([14])	
	Indicare e descrivere le barriere naturali o artificiali per ciascuna azienda e giustificarne la capacità di impedire agli animali acquatici dei corsi d'acqua circostanti di entrare nelle aziende di un compartimento.		
	Indicare e descrivere per ciascuna azienda la protezione contro le inondazioni e le infiltrazioni d'acqua dai corsi d'acqua circostanti.		
6.6.	☐ Compartimento dipendente dallo stato sanitario circostante ([15])		
	☐ Un'unità epidemiologica per l'ubicazione geografica e la distanza dalle altre aziende/zone di allevamento ([16])		
	☐ Tutte le aziende comprese nel compartimento fanno parte di un sistema comune di biosicurezza ([17])		
	☐ Eventuali prescrizioni supplementari ([18])		
6.7.	Aziende o zone di molluschicoltura comprese nel programma (numero di registrazione e ubicazione geografica)		

▼B

Prescrizioni/informazioni da presentare	Informazioni/spiegazioni supplementari e motivazione
7. **Misure previste dal programma presentato**	
7.1. Sommario delle misure previste dal programma	
Primo anno ☐ Test ☐ Raccolta per il consumo umano o ulteriore trasformazione ☐ Immediata ☐ Differita ☐ Rimozione ed eliminazione ☐ Immediata ☐ Differita ☐ Altre misure (specificare)	Ultimo anno ☐ Test ☐ Raccolta per il consumo umano o ulteriore trasformazione ☐ Immediata ☐ Differita ☐ Rimozione ed eliminazione ☐ Immediata ☐ Differita ☐ Altre misure (specificare)
7.2. Descrizione delle misure previste dal programma ([19])	
Specie/popolazione oggetto delle misure	
Test e metodi di campionamento utilizzati. Laboratori partecipanti al programma ([20])	
Norme sui movimenti degli animali	
Misure in caso di risultato positivo ([21])	
Controllo e supervisione dell'attuazione del programma e redazione di relazioni	

▼B

(1) Legislazione nazionale in vigore applicabile al programma di sorveglianza.

(2) Descrivere la struttura, le competenze, le funzioni e i poteri dell'autorità competente interessata.

(3) Fornire una descrizione delle autorità competenti responsabili della supervisione e del coordinamento del programma e dei diversi operatori partecipanti.

(4) Il sistema di individuazione precoce deve consentire in particolare il rapido riconoscimento di qualsiasi sintomo clinico che faccia sospettare la presenza o l'insorgenza di una malattia o di una mortalità anormale nelle aziende o zone di molluschicoltura e nelle acque libere, nonché la rapida comunicazione dell'evento all'autorità competente, per poter avviare al più presto gli accertamenti diagnostici. Il sistema di individuazione precoce deve comprendere come minimo:

a) la generale consapevolezza del personale impiegato nelle imprese di acquacoltura o nelle attività di trasformazione degli animali d'acquacoltura, di qualsiasi sintomo che indichi la presenza di una malattia, nonché la formazione di medici veterinari o ittiopatologi all'individuazione e alla segnalazione di casi di malattie inusuali;

b) veterinari o ittiopatologi formati per riconoscere e segnalare casi sospetti di comparsa della malattia;

c) l'accesso dell'autorità competente a laboratori attrezzati per diagnosticare e differenziare le malattie elencate e quelle emergenti.

(5) Fornire una descrizione in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2006/88/CE.

(6) Fornire l'informazione utilizzando la tabella figurante nell'allegato III, parte A. Si applica solo ai programmi di sorveglianza che devono essere approvati dalla Commissione.

(7) Fornire una descrizione concisa del programma che indichi i principali obiettivi, le principali misure, la popolazione destinataria, le zone di attuazione e la definizione di un caso positivo.

(8) Fornire una chiara indicazione e descrizione della zona interessata su una mappa che va acclusa alla domanda come allegato.

(9) Tutto il bacino idrografico, dalle sorgenti all'estuario.

(10) La parte del bacino idrografico compresa tra la/e sorgente/i e una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione degli animali acquatici dai tratti inferiori del bacino idrografico.

(11) Più di un bacino idrografico, compresi gli estuari, a causa del collegamento epidemiologico tra i bacini idrografici attraverso l'estuario.

(12) Compartimenti che comprendono una o più aziende o zone di molluschicoltura in cui lo stato sanitario riguardo a una particolare malattia non dipende dallo stato sanitario delle acque libere circostanti riguardo a tale malattia.

(13) Un compartimento indipendente dallo stato sanitario delle acque circostanti deve essere rifornito d'acqua:

a) attraverso un impianto di depurazione delle acque che neutralizzi l'agente patogeno in questione, per ridurre a un livello accettabile il rischio di introduzione della malattia; oppure

b) direttamente da un pozzo o da una sorgente. Se tale fonte di alimentazione è situata all'esterno dell'azienda, l'acqua deve essere condotta direttamente all'azienda e convogliata in una canalizzazione.

(14) Fornire informazioni tecniche per dimostrare la neutralizzazione dell'agente patogeno in questione al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di introduzione della malattia.

(15) Compartimenti che comprendono una o più aziende o zone di molluschicoltura in cui lo stato sanitario rispetto a una particolare malattia dipende dallo stato sanitario delle acque libere circostanti rispetto a tale malattia.

(16) Fornire una descrizione dell'ubicazione geografica e della distanza da altre aziende o zone di allevamento, in base a cui il compartimento possa essere considerato un'unica unità epidemiologica.

(17) Fornire una descrizione del sistema comune di biosicurezza.

(18) Ogni allevamento o zona di molluschicoltura di un compartimento che dipende dallo stato sanitario delle acque circostanti è soggetto a misure supplementari imposte dall'autorità competente, se ritenute necessarie per impedire la diffusione di malattie. Tali misure possono comprendere l'istituzione di una zona cuscinetto attorno al compartimento in cui viene attuato un programma di controllo e una protezione supplementare contro l'intrusione di eventuali portatori o vettori di agenti patogeni.

(19) Fornire una descrizione completa, a meno che non possa essere fatto riferimento alla normativa comunitaria. Fare riferimento alla legislazione nazionale che stabilisce i provvedimenti.

(20) Descrivere i metodi diagnostici e di campionamento. Riferirsi alle norme dell'UIE o dell'UE, qualora vengano applicate. In caso contrario, fornire una descrizione. Nome dei laboratori partecipanti al programma (laboratori nazionali di riferimento o laboratori designati).

(21) Descrivere le misure applicate per gli animali risultati positivi (raccolta immediata o differita per il consumo umano, rimozione ed eliminazione immediata o differita, misure volte a evitare la propagazione dell'agente patogeno durante la raccolta, ulteriore trasformazione o rimozione ed eliminazione, procedura di disinfezione di aziende o zone infette di molluschicoltura, procedura di ripopolamento con animali sani nelle aziende o zone di allevamento spopolate e costituzione di una zona di sorveglianza attorno all'azienda o alla zona di allevamento infetta, ecc.).

▼B

ALLEGATO III

PARTE A

Modello per le informazioni da fornire nel contesto della presentazione dei programmi di sorveglianza da approvare concernenti la situazione epidemiologica e l'evoluzione della malattia nel corso dei quattro anni precedenti (una tabella per ciascun anno di attuazione)

1. **Dati relativi agli animali sottoposti a test**

Stato membro, zona o compartimento ([a])

Malattia: Anno:

Azienda o zona di molluschicoltura ([b])	Numero di campionamenti	Numero di ispezioni cliniche	Temperatura dell'acqua al momento del campionamento/ ispezione	Specie presenti al campionamento	Specie sottoposte a campionamento	Numero di animali sottoposti a campionamento (totale e per specie)	Numero di test	Risultati positivi all'esame di laboratorio	Risultati positivi all'ispezione clinica
					Totale				Totale

([a]) Stato membro, zona o compartimento quale definito al punto 6 dell'allegato II.

([b]) Se il numero di aziende/zone di molluschicoltura è limitato o se non vi sono aziende/zone di molluschicoltura in tutto il territorio o in una parte dello Stato membro, della zona o del compartimento per cui è presentato un programma, e di conseguenza il campionamento è effettuato su popolazioni selvagge, è necessario indicare l'ubicazione geografica del campionamento.

▼B

2. **Dati relativi alle aziende o zone di allevamento sottoposte a test**

Malattia: Anno:

Stato membro, zona o compartimento [a]	Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura [b]	Numero totale di aziende o zone di allevamento comprese nel programma	Numero di aziende o zone di molluschicoltura controllate [c]	Numero di aziende o zone di molluschicoltura risultate positive [d]	Numero di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive [e]	Numero di aziende o zone di molluschicoltura spopolate	% di aziende o zone di molluschicoltura positive spopolate	Animali rimossi ed eliminati [f]	Indicatori di obiettivi		
									% di aziende o zone di molluschicoltura coperte	% di aziende o zone di molluschicoltura positive Periodo di prevalenza nelle aziende o zone di molluschicoltura	% di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive Incidenza delle aziende o zone di molluschicoltura
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/5) × 100	9	10 = (4/3) × 100	11 = (5/4) × 100	12 = (6/4) × 100
Totale											

([a]) Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 6 dell'allegato II.

([b]) Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o nel compartimento definiti al punto 6 dell'allegato II.

([c]) Per controllo si intende l'esecuzione di un test a livello dell'azienda/zona di molluschicoltura compresa nel programma per la malattia in questione allo scopo di migliorare lo stato sanitario dell'azienda/zona di molluschicoltura. In questa colonna, l'azienda/zona di molluschicoltura non deve essere conteggiata due volte, anche se è stata sottoposta a più controlli.

([d]) Le aziende o zone di molluschicoltura che presentano almeno un animale positivo nel periodo in questione, indipendentemente dal numero di controlli a cui sono state sottoposte.

([e]) Le aziende o zone di molluschicoltura in cui lo stato sanitario durante il periodo di riferimento precedente era di categoria I, II, III o IV conformemente all'allegato III, parte A della direttiva 2006/88/CE, ma che in tale periodo hanno avuto almeno un animale positivo per la malattia in questione.

Nel caso di programmi presentati prima del 1º agosto 2008, le aziende o zone di molluschicoltura che non sono risultate positive per la malattia in questione nel periodo precedente e che hanno almeno un animale positivo in tale periodo.

([f]) Animali × 1 000 o peso totale degli animali rimossi ed eliminati.

▼B

PARTE B

Modello per le informazioni da fornire nel contesto della presentazione dei programmi di sorveglianza da approvare, concernenti gli obiettivi (una tabella per ciascun anno di attuazione)

1. **Obiettivi relativi agli animali sottoposti a test**

Stato membro, zona o compartimento ([a])

Malattia: Anno:

Azienda o zona di molluschicoltura ([b])	Numero di campionamenti	Numero di ispezioni cliniche	Temperatura dell'acqua al momento del campionamento/ispezione	Specie presenti al campionamento	Specie sottoposte a campionamento	Numero di animali sottoposti a campionamento (totale e per specie)	Numero di test
					Totale		

([a]) Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 6 dell'allegato II.

([b]) Se il numero di aziende/zone di molluschicoltura è limitato o se non vi sono aziende/zone di molluschicoltura in tutto il territorio o in una parte dello Stato membro, della zona o del compartimento per cui è presentato un programma e di conseguenza il campionamento è effettuato su popolazioni selvagge, è necessario indicare l'ubicazione geografica del campionamento.

▼B

2. **Obiettivi relativi alle aziende o zone di allevamento sottoposte a test**

Malattia: Anno:

Stato membro, zona o compartimento [a]	Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura - [b]	Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura comprese nel programma	Numero previsto di aziende o zone di molluschicoltura da controllare [c]	Numero previsto di aziende o zone di molluschicoltura positive [d]	Numero previsto di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive [e]	Numero previsto di aziende o zone di molluschicoltura da spopolare	% prevista di aziende o zone di molluschicoltura positive da spopolare	Indicatori di obiettivi		
								% prevista delle aziende o zone di molluschicoltura coperte	% di aziende o zone di molluschicoltura positive Periodo di prevalenza previsto nelle aziende o zone di molluschicoltura	% di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive Incidenza prevista delle aziende o zone di molluschicoltura
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/5) × 100	9 = (4/3) × 100	10 = (5/4) × 100	11 = (6/4) × 100
Totale										

[a] Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 6 dell'allegato II.
[b] Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o nel compartimento definiti al punto 6 dell'allegato II.
[c] Per controllo si intende l'esecuzione di un test a livello dell'azienda/zona di molluschicoltura compresa nel programma per la malattia in questione allo scopo di migliorare lo stato sanitario dell'azienda/zona di molluschicoltura. In questa colonna l'azienda/zona di molluschicoltura non deve essere conteggiata due volte, anche se è stata sottoposta a più controlli.
[d] Le aziende o zone di molluschicoltura che presentano almeno un animale positivo nel periodo in questione, indipendentemente dal numero di controlli a cui sono state sottoposte.
[e] Le aziende o zone di molluschicoltura in cui lo stato sanitario nel periodo di riferimento precedente era di categoria I, II, III o IV conformemente all'allegato III, parte A della direttiva 2006/88/CE, ma che in tale periodo hanno avuto almeno un animale positivo per la malattia in questione.

▼B

ALLEGATO IV

Modello per la presentazione di domande e dichiarazioni relative allo status di «indenne da malattia»

Prescrizioni/informazioni necessarie	Informazioni/spiegazioni supplementari e motivazione
1. **Indicazione del programma**	
1.1. Stato membro dichiarante	
1.2. Autorità competente (indirizzo, fax, e-mail)	
1.3. Riferimento del presente documento	
1.4. Data d'invio alla Commissione	
2. **Tipo di comunicazione**	
2.1. ☐ Dichiarazione dello status di «indenne da malattia»	
2.2. ☐ Presentazione di una domanda di status di «indenne da malattia»	
3. **Legislazione nazionale** (1)	
4. **Malattie**	
4.1. Pesci	☐ VHS ☐ IHN ☐ ISA ☐ KHV
4.2. Molluschi	☐ Infezione da *Marteilia refringens* ☐ Infezione da *Bonamia ostreae*
4.3. Crostacei	☐ Malattia dei punti bianchi
5. **Motivi per la concessione dello status di «indenne da malattia»**	
5.1. ☐ Nessuna specie sensibile (2)	
5.2. ☐ Agente patogeno non vitale (3)	
5.3. ☐ Status storico di zona indenne (4)	
5.4. ☐ Sorveglianza mirata (5)	

▼B

6. **Informazioni generali**

6.1. Autorità competente ([6])	
6.2. Organizzazione, supervisione di tutte le parti partecipanti al programma al fine di ottenere lo status di «indenne da malattia» ([7])	
6.3. Quadro generale della struttura dell'industria dell'acquacoltura nella zona in questione (Stato membro, zona o compartimento indenne da malattia) compresi i tipi di produzione e le specie allevate	
6.4. La notifica all'autorità competente dei casi sospetti e confermati della/e malattia/e in questione è obbligatoria dal: (data)	
6.5. Un sistema di individuazione precoce su tutto il territorio dello Stato membro, che consente all'autorità competente di adottare misure efficaci di indagine e di segnalazione, è in vigore dal: (data) ([8])	
6.6. Provenienza delle specie di animali d'acquacoltura sensibili alla malattia in questione, introdotte nello Stato membro, nella zona o nel compartimento per l'allevamento	
6.7. Orientamenti in materia di corretta prassi igienica ([9])	

7. **Zona interessata**

7.1. ☐ Stato membro	
7.2. ☐ Zona (tutto il bacino idrografico) ([10])	
7.3. ☐ Zona (parte del bacino idrografico) ([11]) IIndicare e descrivere la barriera naturale o artificiale che delimita la zona e motivare la sua capacità di impedire la migrazione degli animali acquatici dai tratti inferiori del bacino idrografico.	
7.4. ☐ Zona (più di un bacino idrografico) ([12])	

7.5. ☐ Compartimento indipendente dallo stato sanitario circostante ([13])

Indicare e descrivere l'approvvigionamento idrico di ciascuna azienda ([14])	☐ Pozzo o sorgente ☐ Impianto di depurazione delle acque che neutralizza l'agente patogeno in questione ([15])	
Indicare e descrivere le barriere naturali o artificiali per ciascuna azienda e giustificarne la capacità di impedire agli animali acquatici dei corsi d'acqua circostanti di entrare nelle aziende di un compartimento.		
Indicare e descrivere per ciascuna azienda la protezione contro inondazioni e infiltrazioni d'acqua dai corsi d'acqua circostanti.		

▼B

7.6. ☐ Compartimento dipendente dallo stato sanitario circostante ([16])		
☐ Un'unità epidemiologica per l'ubicazione geografica e la distanza da altre aziende/zone di allevamento ([17])		
☐ Tutte le aziende comprese nel compartimento fanno parte di un sistema comune di biosicurezza ([18])		
☐ Eventuali prescrizioni supplementari ([19])		

8. **Delimitazione geografica** ([20])

8.1. Aziende o zone di molluschicoltura comprese nel programma (numero di registrazione e ubicazione geografica)		
8.2. ☐ Zona cuscinetto non indenne ([21])	Delimitazione geografica ([19])	
	Aziende o zone di molluschicoltura comprese (numero di registrazione, ubicazione geografica e stato sanitario) ([22])	
	Tipi di sorveglianza sanitaria	
8.3. ☐ Zone o compartimenti non indenni ([23])	Delimitazione geografica ([19])	
	Aziende o zone di molluschicoltura comprese (numero di registrazione, ubicazione geografica e stato sanitario) ([15])	
8.4. ☐ Estensione della zona indenne da malattia ad altri Stati membri ([24])	Delimitazione geografica ([19])	
8.5. ☐ Zone/compartimenti indenni da malattia esistenti nelle vicinanze	Delimitazione geografica ([19])	
	Aziende o zone di molluschicoltura comprese (numero di registrazione e ubicazione geografica)	

9. **Aziende o zone di molluschicoltura che iniziano o riprendono le loro attività** ([25])

9.1. ☐ Nuova azienda		
9.2. ☐ Azienda che riprende l'attività	☐ Antecedenti sanitari dell'azienda noti all'autorità competente	
	☐ Azienda non soggetta a misure di polizia sanitaria per quanto concerne le malattie elencate	
	☐ Azienda pulita, disinfettata e, se necessario, sottoposta a vuoto sanitario	

▼B

(1) Legislazione nazionale in vigore applicabile alle dichiarazioni e domande di status di «indenne da malattia».
(2) Si applica se non vi sono specie sensibili alla/e malattia/e nello Stato membro, nella zona o nel compartimento né, eventualmente, nelle sue sorgenti.
(3) Si applica se è noto che l'agente patogeno non è in grado di sopravvivere nello Stato membro, nella zona o nel compartimento né, eventualmente, nelle sue sorgenti. Fornire le informazioni scientifiche a sostegno dell'incapacità dell'agente patogeno di sopravvivere nello Stato membro, nella zona o nel compartimento.
(4) Si applica se sono presenti specie sensibili, ma non è stato constatato alcun caso di malattia per almeno 10 anni prima della data di dichiarazione o domanda dello status di «indenne da malattia», nonostante la presenza di condizioni favorevoli alla manifestazione clinica della malattia, e se è conforme, mutatis mutandis, alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte I.1, della direttiva 2006/88/CE. Questo motivo per lo status di «indenne da malattia» va dichiarato o richiesto entro il 1° novembre 2008. Fornire informazioni dettagliate sulla conformità all'allegato V, parte I.1, della direttiva 2006/88/CE.
(5) Si applica se è stata effettuata da almeno due anni una sorveglianza mirata conforme alle norme comunitarie senza che sia stato individuato l'agente patogeno nell'azienda o nella zona di molluschicoltura che alleva una delle specie sensibili.
Se vi sono parti dello Stato membro, della zona o del compartimento in cui il numero di aziende o zone di molluschicoltura è limitato, ma in cui esistono popolazioni selvagge di una delle specie sensibili, devono essere fornite informazioni sulla sorveglianza mirata di queste popolazioni selvagge.
Descrivere i metodi diagnostici e di campionamento. Riferirsi alle norme dell'UIE o dell'UE, qualora vengano applicate. In caso contrario, fornire una descrizione. Nome dei laboratori partecipanti al programma (laboratori nazionali di riferimento o laboratori designati).
(6) Descrivere la struttura, le competenze, le funzioni e i poteri dell'autorità competente interessata.
(7) Fornire una descrizione delle autorità competenti responsabili della supervisione e del coordinamento del programma e dei diversi operatori partecipanti.
(8) Il sistema di individuazione precoce deve consentire in particolare il rapido riconoscimento di qualsiasi sintomo clinico che faccia sospettare la presenza o la comparsa di una malattia o di una mortalità anormale nelle aziende o nelle zone di molluschicoltura e nelle acque libere, nonché la rapida comunicazione dell'evento all'autorità competente, per poter avviare al più presto gli accertamenti diagnostici. Il sistema di individuazione precoce deve comprendere come minimo:
a) la generale consapevolezza, nel personale impiegato nelle imprese di acquacoltura o nelle attività di trasformazione degli animali d'acquacoltura, di qualsiasi sintomo che indichi la presenza di una malattia, nonché la formazione di medici veterinari o ittiopatologi all'individuazione e alla segnalazione di casi di malattie inusuali;
b) veterinari o ittiopatologi formati per riconoscere e segnalare casi sospetti di comparsa della malattia;
c) l'accesso dell'autorità competente a laboratori attrezzati per diagnosticare e differenziare le malattie elencate e quelle emergenti.
(9) Fornire una descrizioni in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2006/88/CE.
(10) Tutto il bacino idrografico, dalle sorgenti all'estuario.
(11) La parte del bacino idrografico compresa tra la/e sorgente/i e una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione degli animali acquatici dai tratti inferiori del bacino idrografico.
(12) Più di un bacino idrografico, compresi gli estuari, a causa del collegamento epidemiologico tra i bacini attraverso l'estuario.
(13) Compartimenti che comprendono una o più aziende o zone di molluschicoltura in cui lo stato sanitario rispetto a una particolare malattia dipende dallo stato sanitario delle acque libere circostanti rispetto a tale malattia.
(14) Un compartimento indipendente dallo stato sanitario delle acque circostanti deve essere rifornito d'acqua:
a) attraverso un impianto di depurazione delle acque che neutralizzi l'agente patogeno in questione, per ridurre a un livello accettabile il rischio di introduzione della malattia; oppure
b) direttamente da un pozzo o una sorgente. Se tale fonte di alimentazione è situata all'esterno dell'azienda, l'acqua deve essere condotta direttamente all'azienda e convogliata in una canalizzazione.
(15) Fornire informazioni tecniche che dimostrino la neutralizzazione dell'agente patogeno in questione al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di introduzione della malattia.
(16) Compartimenti comprendenti una o più aziende o zone di molluschicoltura in cui lo stato sanitario relativo a una specifica malattia dipende dallo stato sanitario delle acque naturali circostanti relativo a tale malattia.
(17) Fornire una descrizione dell'ubicazione e della distanza da altre aziende o zone di allevamento in base a cui il compartimento possa essere considerato un'unica unità epidemiologica.
(18) Fornire una descrizione del sistema comune di biosicurezza..
(19) Ogni azienda o zona di molluschicoltura di un compartimento che dipende dallo stato sanitario delle acque circostanti è soggetto a misure supplementari imposte dall'autorità competente, se ritenute necessarie per impedire la diffusione di malattie. Tali misure possono comprendere l'istituzione di una zona cuscinetto attorno al compartimento in cui viene attuato un programma di controllo e una protezione supplementare contro l'intrusione di eventuali portatori o vettori di agenti patogeni.
(20) Fornire una chiara indicazione e descrizione della delimitazione geografica su una mappa, che va acclusa come allegato alla dichiarazione/domanda. Qualsiasi modifica sostanziale della delimitazione geografica della zona o del compartimento da dichiarare indenne deve essere oggetto di una nuova domanda.
(21) In collegamento con una zona o un compartimento dipendente dallo stato sanitario delle acque circostanti si istituisce, se necessario, una zona cuscinetto in cui è effettuato un programma di monitoraggio. La delimitazione delle zone cuscinetto è tale da proteggere la zona indenne da malattia dalla diffusione passiva della malattia (allegato V, parte II.1.5, della direttiva 2006/88/CE).
(22) La situazione sanitaria in conformità dell'allegato III, parte A, della direttiva 2006/88/CE.
(23) Rilevante in casi di dichiarazione di Stati membri indenni da malattia in cui zone minori dello Stato membro non sono considerate indenni da malattia.
(24) Se la zona si estende sul territorio di vari Stati membri non può essere dichiarata indenne da malattia a meno che le condizioni di cui all'allegato V, parte II, punti 1.3, 1.4 e 1.5 della direttiva 2006/88/CE si applichino a tutte le parti della zona. In tal caso entrambi gli Stati membri interessati chiedono il riconoscimento per la parte di zona situata sul proprio territorio.
(25) In conformità dell'allegato V, parte II.4, della direttiva 2006/88/CE.

▼B

ALLEGATO V

Modello per le informazioni da fornire nel contesto della presentazione di domande e dichiarazioni relative allo status di «indenne da malattia» (una tabella per ciascun anno di attuazione)

1. **Dati relativi agli animali sottoposti a test**

Stato membro, zona o compartimento ([a])

Malattia: Anno:

Azienda o zona di molluschicoltura ([b])	Numero di campionamenti	Numero di ispezioni cliniche	Temperatura dell'acqua al momento del campionamento/ ispezione	Specie presenti al campionamento	Specie sottoposte a campionamento	Numero di animali sottoposti a campionamento (totale e per specie)	Numero di test	Risultati positivi all'esame di laboratorio	Risultati positivi alle ispezioni cliniche
					TOTALE				TOTALE

([a]) Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 7 dell'allegato IV.

([b]) Se il numero di aziende/zone di molluschicoltura è limitato o se non vi sono aziende/zone di molluschicoltura in tutto il territorio o in una parte dello Stato membro, della zona o del compartimento oggetto della domanda o dichiarazione, e di conseguenza il campionamento è effettuato su popolazioni selvagge, è necessario indicare l'ubicazione geografica del campionamento.

2009D0177 — IT — 06.12.2012 — 003.001 — 27

▼B

2. **Dati relativi alle aziende o zone di allevamento sottoposte a test**

Malattia: Anno:

Stato membro, zona o compartimento ([a])	Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura ([b])	Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura comprese nel programma	Numero di aziende o zone di molluschicoltura controllate ([c])	Numero di aziende o zone di molluschicoltura positive ([d])	Numero di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive ([e])	Numero di aziende o zone di molluschicoltura spopolate	% di aziende o zone di molluschicoltura positive spopolate	Animali rimossi ed eliminati ([f])	Indicatori di obiettivi		
									% di aziende o zone di molluschicoltura coperte	% di aziende o zone di molluschicoltura positive Periodo di prevalenza delle aziende o zone di molluschicoltura	% di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive Incidenza delle aziende o zone di molluschicoltura
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/5) × 100	9	10 = (4/3) × 100	11 = (5/4) × 100	12 = (6/4) × 100
TOTALE											

([a]) Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 6 dell'allegato II.

([b]) Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o nel compartimento definiti al punto 7 dell'allegato IV.

([c]) Per controllo si intende l'esecuzione di un test a livello dell'azienda/zona di molluschicoltura compresa nel programma al fine della concessione dello status di zona indenne dalla malattia in questione, allo scopo di migliorare lo stato sanitario dell'azienda/zona di molluschicoltura. In questa colonna l'azienda/zona di molluschicoltura non deve essere conteggiata due volte, anche se è stata oggetto di più controlli.

([d]) Le aziende o zone di molluschicoltura che presentano almeno un animale positivo nel periodo in questione, indipendentemente dal numero di controlli a cui esse sono state sottoposte.

([e]) Le aziende o zone di molluschicoltura in cui lo stato sanitario nel periodo di riferimento precedente era di categoria I, II, III o IV conformemente all'allegato III, parte A, della direttiva 2006/88/CE, ma che in tale periodo hanno avuto almeno un animale positivo per la malattia in questione.

Nel caso di programmi presentati prima del 1º agosto 2008, le aziende o zone di molluschicoltura che non sono risultate positive per la malattia in questione nel periodo precedente e che hanno almeno un animale positivo durante tale periodo.

([f]) Animali × 1 000 o peso totale degli animali rimossi ed eliminati.

▼B

ALLEGATO VI

MODELLO DI RELAZIONE

1. **Relazione relativa agli animali sottoposti a test**

Stato membro, zona o compartimento ([a])

Malattia: Anno:

Azienda o zona di molluschicoltura ([b])	Numero di campionamenti	Numero di ispezioni cliniche	Temperatura dell'acqua al momento del campionamento/ispezione	Specie presenti al campionamento	Specie sottoposte a campionamento	Numero di animali sottoposti a campionamento (totale e per specie)	Numero di test	Risultati positivi all'esame di laboratorio	Risultati positivi alle ispezioni cliniche
					Totale			Totale	

([a]) Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 6 dell'allegato II.

([b]) Se il numero di aziende/zone di molluschicoltura è limitato o se non vi sono aziende/zone di molluschicoltura in tutto il territorio o in una parte dello Stato membro, della zona o del compartimento oggetto della domanda, e di conseguenza il campionamento è effettuato su popolazioni selvagge, è necessario indicare l'ubicazione geografica del campionamento.

▼B

2. **Relazione relativa alle aziende o zone di allevamento sottoposte a test**

Malattia: Anno:

Stato membro, zona o compartimento [a]	Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura [b]	Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura comprese nel programma	Numero di aziende o zone di molluschicoltura controllate [c]	Numero di aziende o zone di molluschicoltura positive [d]	Numero di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive [e]	Numero di aziende o zone di molluschicoltura spopolate	% di aziende o zone di molluschicoltura positive spopolate	Animali rimossi ed eliminati [f]	Indicatori di obiettivi		
									% di aziende o zone di molluschicoltura coperte	% di aziende o zone di molluschicoltura positive Periodo di prevalenza delle aziende o zone di molluschicoltura	% di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive Incidenza delle aziende o zone di molluschicoltura
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/5) × 100	9	10 = (4/3) × 100	11 = (5/4) × 100	12 = (6/4) × 100
Totale											

([a]) Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 6 dell'allegato II.

([b]) Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o nel compartimento definiti al punto 6 dell'allegato II.

([c]) Per controllo si intende l'esecuzione di un test a livello dell'azienda/zona di molluschicoltura compresa nel programma per la malattia in questione allo scopo di migliorare lo stato sanitario dell'azienda/zona di molluschicoltura. In questa colonna l'azienda/zona di molluschicoltura non deve essere conteggiata due volte, anche se è stata sottoposta di più controlli.

([d]) Le aziende o zone di molluschicoltura che presentano almeno un animale positivo nel periodo in questione, indipendentemente dal numero di controlli a cui sono state sottoposte.

([e]) Le aziende o zone di molluschicoltura in cui lo stato sanitario nel periodo di riferimento precedente era di categoria I, II, III o IV conformemente all'allegato III, parte A, della direttiva 2006/88/CE, ma che in tale periodo hanno avuto almeno un animale positivo per la malattia in questione.
Nel caso di programmi presentati prima del 1º agosto 2008, le aziende o zone di molluschicoltura che non sono risultate positive per la malattia in questione nel periodo precedente e che presentano almeno un animale positivo durante tale periodo.

([f]) Animali × 1 000 o peso totale degli animali rimossi ed eliminati.